

Ai Dirigenti Scolastici

DA AFFIGGERE

ALL'ALBO SINDACALE

Degli Istituti della Provincia di Lucca

Ai Terminali Associativi SNALS

Alle RSU elette nelle liste SNALS

Oggetto: comunicato sindacale – assegnazione docenti alle classi e plessi

Pervengono a questa segreteria provinciale molte segnalazioni in merito alla pratica di alcuni dirigenti scolastici di assegnare docenti alle classi senza criteri definiti in base alla normativa.

A tal fine pare opportuno precisare che la procedura è supportata da precisi momenti che investono le competenze del collegio dei docenti, del consiglio di circolo o istituto e del dirigente scolastico.

L'art. 7 comma 2 lettera b) del D.Lgs 297/1994 (testo unico) attribuisce al collegio dei docenti il compito di formulare **proposte** al dirigente scolastico, sui criteri per la formazione delle classi, e **per l'assegnazione dei docenti a esse**. L'art. 10 comma 4 dello stesso D.Lgs. attribuisce al **consiglio di circolo o d'istituto** il compito di indicare "i criteri generali relativi alla formazione delle classi e all'assegnazione a esse dei singoli docenti"

Il Dirigente Scolastico, dal suo canto, ai sensi dell'art. 396, comma 2, lettera d), ha competenza in relazione, come è previsto dal testo normativo di "**procedere alla formazione delle classi, all'assegnazione a esse dei singoli docenti (...) sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo o d'istituto e delle proposte del collegio dei docenti**".

Il comma 2 dell'art. 25 del decreto 165 del 2001 nell'attribuire autonomi poteri di valorizzazione delle risorse umane **nel rispetto delle competenze degli organi collegiali**, secondo criteri di **efficienza e di efficacia formative** è stato interpretato, affrettatamente, come potere assoluto e insindacabile dei dirigenti sull'assegnazione dei docenti alle classi.

In merito all'assegnazione dei docenti alle classi diverse sentenze sono state pronunciate con le quali è ribadito in modo forte **il dovere di rispettare le competenze degli organi collegiali** della scuola, cosa che è stata affermata:

- dalla corte di cassazione con ordinanza n° 11548 del 2020,
- dalla Corte d'Appello di Sassari, con sentenza n. 40 del 2015
- dal tribunale del lavoro di Caltanissetta con sentenza n.154 del 2020
- dal tribunale del lavoro di Potenza con sentenza n° 60 del 2022.

A tal proposito i colleghi eletti nel consiglio di Istituto sono invitati ad intervenire affinché tali criteri siano effettivamente deliberati e conosciuti da tutto il personale.

Per quanto riguarda l'**assegnazione dei docenti a plessi situati in comuni diversi dalla sede di organico**, *l'articolo 3, comma 5, di CCNI 2022/25, che ha confermato quanto previsto dal precedente CCNI 2019/22, dispone che i criteri per queste assegnazioni siano demandati alla contrattazione di istituto.*

IL Segretario Provinciale SNALS

Lucca 14 ottobre 2022

Prof. Stefano Guidi